

ANTONINO CACCETTA

L'aggiornamento di questo servizio potrebbe costituire una fonte di occupazione per i giovani laureati e diplomati in materie agrarie.

Nell'attuale momento di crisi dell'agricoltura italiana affrontare il rapporto intercorrente fra la riforma tributaria e il Catasto costituisce un momento di analisi importante per portare un contributo a quella che è l'evidente disparità di trattamento fra contribuenti.

La riforma tributaria ha apportato dei cambiamenti notevoli alle imposte dirette che sono state modificate sia dal lato qualitativo, cioè come tipi di imposta, sia dal lato quantitativo, cioè come numero di imposte a carico del contribuente.

Come è noto la recente riforma tributaria prevede tre imposte dirette:

- imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);
- imposta locale sui redditi (ILOR).

Questi cambiamenti hanno interessato anche il campo dell'agricoltura nel senso che sono mutati i modi di riscossione e di pagamento delle imposte dirette gravanti su quanti operano nel settore agricolo.

Quello che è rimasto immutato è il riferimento alla struttura catastale esistente per determinare l'imponibile, cioè la base su cui poi calcolare l'imposta.

Le imposte dirette gravanti sul settore agricolo erano essenzialmente:

- l'imposta fondiaria;
- l'imposta sul reddito agrario.

Esisteva ancora la sovrainposta fondiaria a favore di Province e Comuni che, negli ultimi tempi aveva raggiunto un gettito di gran lunga superiore a quello erariale.

Erano inoltre previste delle "supercontribuzioni" applicate e riscosse da Province e Comuni.

Tra le altre imposte dirette che gravavano sull'agricoltura sono da ricordare l'imposta di "ricchezza mobile" e la "complementare" sul reddito.

L'imposta fondiaria aveva come base di riferimento il "Reddito Dominicale", cioè la parte del reddito spettante al proprietario del fondo, tolte le spese dirette e indirette per la realizzazione di detto reddito.

L'imposta sul Reddito Agrario, invece, colpiva il reddito derivante dalla somma del compenso per il lavoro direttivo più gli interessi sul capitale di esercizio. Il meccanismo per il calcolo dell'imposta fondiaria e di quella sul reddito agrario era basato sull'applicazione dell'aliquota al reddito dominicale e al reddito agrario risultanti dai registri catastali.

La determinazione catastale del Reddito Dominicale e del Reddito Agrario, prevista dalla legge del 1939 sulla revisione degli estimi, veniva fatta prendendo come base di riferimento l'azienda cosiddetta "ordinaria", cioè quell'azienda condotta da un imprenditore ordinario, cioè dotato di medie

capacità imprenditoriali, media disponibilità di capitali, ecc.

Veniva considerato, cioè, il reddito medio continuativo ritraibile da un'azienda ordinaria riferita ad una data situazione economico-agraria, al netto delle spese e perdite eventuali.

Da notare che prima della revisione degli estimi, prevista dalla legge 29/6/1939 n. 976, la determinazione del reddito dominicale veniva fatta riferendosi non già all'azienda, ma alla "particella" isolatamente considerata dal resto del contesto economico produttivo aziendale tipico della regione agraria in cui si trovava la particella.

Il riferimento all'azienda "ordinaria", secondo il legislatore del secolo scorso, ispirantesi alle tesi economiche di Gian Rinaldo Carli e del Cattaneo, (la relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal Ministro per le Finanze il 21/12/1882 sul riordinamento dell'imposta fondiaria è dovuta per la parte tecnica ad Angelo Messedaglia) aveva lo scopo di "premiare il coltivatore più intraprendente, più dinamico che apportava miglioramenti al fondo e quindi capace di determinare condizioni di produttività che andavano oltre l'ordinarietà, venendo a pagare in tal modo un'imposta minore".

Per il coltivatore più "pigro", il riferimento all'azienda ordinaria aveva lo scopo di stimolarlo a meglio operare e a rendere maggiormente produttiva la terra attraverso le migliori necessarie per aumentare la produttività aziendale.

Con questa impostazione, si veniva in certo qual modo a fare svolgere una funzione sociale alla terra nel senso che si "costringeva" il proprietario a coltivare il fondo e a rendersi utile alla società.

L'attuale legislazione tributaria, mentre ha lasciato inalterato il riferimento alla struttura catastale per quanto si riferisce alla determinazione del "Reddito Dominicale ed Agrario", ha affidato al contribuente il compito di dichiarare nell'annuale denuncia dei redditi l'entità dei terreni posseduti ai fini della determinazione e pagamento del "tributo".

Le vigenti norme, in materia tributaria, stabiliscono che i redditi Dominicale ed Agrario, come risultano nei registri catastali, devono essere rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente fissato ogni biennio dal Ministro per le Finanze e che attualmente è stabilito nella misura di 75.

Rivalutati in tal modo i Redditi Dominicale ed Agrario, ed inseriti negli appositi "quadri" previsti nei moduli per la dichiarazione dei redditi, concorrono, assieme agli altri redditi del dichiarante o a lui imputabili, a formare il reddito imponibile totale su cui, dopo aver apportato le detrazioni previste dalla legge, si applicherà l'aliquota determinando così l'imposta da pagare.

La riforma tributaria ha introdotto per ciò che concerne l'entità dell'imposta da pagare alcune modifiche come quella per cui nel caso di mancata coltivazione del fondo è prevista una riduzione dell'imponibile pari al 70%.

Infatti, a questo proposito, il DPR 29/9/1973 n. 597 all'art. 27 così recita: "se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da terreni qualificati come coltivati a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla

tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore, per il periodo d'imposta nel quale si è chiusa l'annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento", omissis. Una ben maggiore "agevolazione" è concessa dal Legislatore a chi non coltiva il fondo per quanto si riferisce al Reddito Agrario come previsto dall'art. 31 del citato D.P.R.: "Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 27 il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario".

Non precisando i motivi per i quali può essere determinata l'incoltura, le "agevolazioni" prima esposte e previste dal citato D.P.R. rappresentano una palese discriminazione tra chi coltiva la terra e produce e chi non la coltiva, sottraendola così alla normale destinazione produttiva.

Questo modo di procedere è molto lontano dall'idea del legislatore del secolo scorso allorché con provvedimento dell'1/3/1888 n. 3682 all'art. 1 prevedeva: "sarà provveduto a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima allo scopo di:

- accertare le proprietà immobiliari e di tenerne in evidenza le mutazioni;
- *perequare l'imposta fondiaria*".

Le considerazioni intorno alla palese ingiustizia determinata dall'attuale legislazione tributaria sono diverse ma alcune meritano un'attenzione particolare:

- con l'attuale imposizione si viene a premiare il proprietario assenteista che oltre a non coltivare il fondo, impedisce che la terra possa svolgere quella funzione sociale assegnatale dalla Costituzione della Repubblica Italiana e sottrae così alla società un bene molto importante in quanto non riproducibile;
- si favorisce, per quello che un provvedimento del genere può determinare, il proliferare di acquisti di terre produttive da parte di speculatori senza scrupoli che accaparrano terreni allo scopo calcolato di salvaguardare i loro capitali monetari dalla galoppante inflazione;
- si alimenta e si dà man forte alla rendita parassitaria, allo spreco di risorse, all'inattività, proprio nel momento in cui il Paese ha bisogno di produrre di più per dare lavoro alle centinaia di migliaia di disoccupati e contribuire anche per questo verso al riequilibrio della bilancia commerciale che ha un forte disavanzo proprio alla voce dei prodotti agricolo-alimentari.

Il Catasto oltre a svolgere la funzione fiscale che, nonostante le intenzioni iniziali, è rimasta quella esclusiva, può e deve essere utilizzato per altre importanti funzioni e costituire un valido strumento di informazione a disposizione di quanti operano a livello di programmazione, assetto del territorio, urbanistica, ecc.

L'attuale catasto è uno strumento obsoleto, che non serve per nessuno degli scopi per cui era stato costituito nemmeno per quello fiscale, in quanto, non essendo aggiornato, non risponde alle esigenze di un'equa ripartizione del carico tributario.

L'ultima revisione degli estimi risale al 1939 e da allora si è andati avanti aggiornando le aliquote che, per poter rimanere al passo con il valore della moneta, hanno raggiunto livelli di oltre 1500%.

Da più parti si avverte l'esigenza di un aggiornamento del Catasto ritenuta non più procrastinabile (sono molte le leggi che fanno riferimento al Reddito Dominicale: legge sull'affitto dei fondi rustici, ecc.).

Considerando che in un paese civile è indispensabile per una seria politica di programmazione disporre di un inventario aggiornato dei beni immobili esistenti e constatato che esistono centinaia di disoccupati laureati e diplomati in materie agrarie si potrebbe convenientemente procedere alle operazioni di aggiornamento come previsto dal DPR 29/9/1973 n. 604 il quale prevede che entro un decennio dalla sua entrata in vigore deve essere portata a termine la revisione degli estimi dei terreni.

Operando in tal modo si otterrebbe il risultato di avere un prezioso documento valido e rispondente alle esigenze di tecnici, amministratori e politici e si eliminerebbe una quota di disoccupazione "intellettuale".